



# COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VIA UMBERTO I°, 69

TEL. (0121) 57401

FAX. (0121) 570354

*sindaco@comune.piscina.to.it*

DECRETO N.1/2020

DECRETO DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATO AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI.

## IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone:

"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]"

- i progetti di lavoro a domicilio ("lavoro agile" o "smart working") che i vari responsabili di settore hanno avviato o stanno avviando e possono continuare ad essere attuati;
- Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. "Cura Italia" che all'art. 87, commi 1 e 2) prevede espressamente che le PPAA devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

## DECRETA

che in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020:

a) le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":

- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività della polizia locale
- Attività urgenti degli affari generali collegate all'emergenza sanitaria in corso
- Attività del protocollo comunale
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.

L'individuazione di cui sopra è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6, del DPCM dell'11 Marzo 2020 e ha efficacia con decorrenza immediata e fino al termine dell'emergenza di cui trattasi;

Copia del presente decreto è pubblicata all'albo pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi, e nel sito web istituzionale del Comune nella sezione Atti e pubblicazioni.

Copia del medesimo è altresì per competenza e osservanza trasmessa a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Piscina, 12.03.2020



IL SINDACO  
Cristiano FAVARO